

SVILUPPO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE. INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA.

Il decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Possono accedere al contributo tutti coloro che sostengono un investimento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, purchè inserito in configurazione di **CER** o di Gruppo di autoconsumatori.

La CER è un soggetto di diritto autonomo, i cui soci o membri possono essere:

- persone fisiche;
- PMI, anche partecipate da enti territoriali;
- associazioni;
- aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
- istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- aziende pubbliche di servizi alla persona;
- consorzi di bonifica;
- enti e organismi di ricerca e formazione;
- enti religiosi;
- enti del Terzo settore;
- associazioni di protezione ambientale;
- amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche

Sono ammissibili le spese di:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, ecc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici/tecnico-amministrativi/consulenze/supporto tecnico-amministrativo

Per quanto riguarda l'impianto di produzione, deve rispecchiare determinate caratteristiche:

- essere di nuova costruzione oppure essere un potenziamento di un impianto esistente;
- avere una potenza normale non superiore a 1 MW;
- essere ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di accesso contributo;
- disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere completato entro il 30/06/2026
- entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 31/12/2027;
- rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
- essere inserito in una configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

Il contributo massimo ottenibile è pari al **40% delle spese sostenute** per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è stato prorogato al 30 novembre 2025.